

Accertamenti sintetici fino al 2008: attenzione agli investimenti patrimoniali del 2009

di Vito Dulcamare

L'art. 22 del decreto legge n. 78/2010 ha modificato l'articolo 38 del DPR n. 600/1973 in tema di accertamento sintetico.

La mancanza di specifiche norme transitorie e di apposite istruzioni ha già fatto emergere un primo problema consistente nel fatto che, per gli accertamenti attualmente in corso e relativi ad annualità fino al 2008, gli uffici considerano, nella determinazione del reddito accertabile, anche le spese per investimenti patrimoniali effettuate nel corso del 2009 e che, invece, in base alla nuova disciplina, dovrebbero essere considerate per intero solo ed esclusivamente per il 2009.

In particolare, considerare le spese per investimenti sostenute nel corso del 2009, ancorché per quote annuali costanti, nella determinazione del reddito presunto determinabile nei periodi precedenti il 2009 significa di fatto attribuire una doppia valenza (quasi una doppia imposizione) alle stesse: una volta per quote nei periodi antecedenti il 2009 e una volta per intero nel 2009, come si vedrà negli esempi sotto riportati.

Disciplina fino al 2008

Il quinto comma dell'art. 38 del DPR n. 600/1973, nel testo applicabile per gli accertamenti fino al 2008, prevede che l'accertamento sintetico può essere effettuato anche sulla base della spesa per investimenti patrimoniali; in tal caso, la spesa si presume sostenuta, salvo prova contraria, con redditi conseguiti, in quote costanti, nell'anno in cui sono state effettuate e nei quattro anni precedenti.

In tal modo, ove non fosse intervenuta la modifica del citato art. 38, non sarebbe alcun dubbio circa l'utilizzazione, per quote annuali costanti, della spesa per investimenti patrimoniali sostenuta nel 2009 sarebbe stata considerata ai fini degli accertamenti sintetici a partire dal 2005, corrispondente al quarto anno precedente a quello in cui è sostenuta la spesa.

Disciplina dal 2009

Dopo le modifiche apportate dall'art. 22, il nuovo comma 4 dell'art. 38 prevede che l'ufficio può sempre determinare sinteticamente il reddito complessivo del contribuente sulla base delle spese di qualsiasi genere sostenute nel corso del periodo d'imposta, salvo la prova contraria che il relativo finanziamento è avvenuto con redditi diversi da quelli posseduti nello stesso periodo d'imposta o con redditi esenti o con redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o, comunque, legalmente esclusi dalla formazione della base imponibile.

In pratica, secondo quanto precisato anche nella relazione di accompagnamento al decreto legge n. 78/2010, "la determinazione sintetica del reddito avviene mediante la presunzione che tutto quanto si è speso nel periodo d'imposta sia stato finanziato con redditi posseduti nel periodo medesimo, ferma restando ogni possibilità di provare che ciò non sia effettivamente avvenuto nel caso specifico".

Per effetto di quanto previsto dal comma 1 dell'art. 22 del decreto legge n. 78/2010, la modifica intervenuta ha effetto per gli accertamenti relativi ai redditi per i quali il termine di dichiarazione non è ancora scaduto; in pratica le nuove norme sul redditometro si applicano dal periodo di imposta 2009, il cui termine di presentazione del modello Unico (30 settembre 2010) non era ancora scaduto alla data del 31 maggio 2010.

Pertanto, l'investimento patrimoniale effettuato nel 2009, rientrando in ogni caso nel novero delle "spese di qualsiasi genere", rileva sicuramente, per l'intero suo ammontare, per la determinazione del reddito sintetico del 2009.

Gli attuali accertamenti sintetici fino al 2008

I numerosi accertamenti sintetici che gli uffici stanno notificando in questi mesi, prevalentemente per le annualità 2005 e 2006, tengono conto, purtroppo, anche della spesa per investimenti patrimoniali sostenuta nel corso del 2009.

Infatti, la spesa sostenuta nel corso del 2009 viene ripartita, in quote costanti, nei periodi di imposta dal 2005 al 2009, ai fini della determinazione del reddito accertabile.

In pratica, il riferimento alla spesa per investimenti del 2009 è fatto sia con riferimento alla individuazione della differenza del 25% fra reddito dichiarato e reddito accertato, sia in relazione alla concreta determinazione del reddito accertato.

Una simile ripartizione, però, non appare conforme al nuovo testo dell'art. 38 del DPR n. 600/1973 che, al contrario, considera la spesa sostenuta nel 2009 come interamente riferita a redditi accertabili solo per il 2009.

Così operando, quindi, gli uffici attribuiscono, di fatto, una doppia valenza ad un'unica spesa sostenuta nel corso del 2009: una prima volta per quote costanti nei periodi 2005-2008 ed una seconda volta per intero nel 2009, con evidente duplicazione di reddito.

Infatti, se si ipotizza una spesa di 100.000 sostenuta nel corso del 2009 per investimenti patrimoniali, gli uffici potrebbero, applicando nel tempo le due diverse norme, determinare i seguenti redditi:

2005	2006	2007	2008	2009
20.000	20.000	20.000	20.000	100.000

Con l'effetto, quindi, di attribuire ad una spesa di 100.00 una capacità di reddito pari a 180.000, quasi il doppio, quindi, dell'originaria spesa.

Il corretto comportamento degli uffici dovrebbe essere, invece, quello di considerare l'intera spesa sostenuta nel 2009 per gli investimenti patrimoniali solo ed esclusivamente per il periodo 2009, senza attribuire alla stessa rilevanza per i quattro periodi di imposta precedenti:

2005	2006	2007	2008	2009
0	0	0	0	100.000

Né pare possibile sostenere una interpretazione secondo cui, nella determinazione della spesa imputabile al 2009, si debba tener conto delle quote già attribuite ai periodi precedenti:

2005	2006	2007	2008	2009
20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
				=
				100.000
				- 80.000

Una simile interpretazione, infatti, consistendo nel ripartire di fatto l'intera spesa del 2009 in cinque quote annuali, comporterebbe l'ultrattività della precedente disciplina che, invece, deve ritenersi non più applicabile agli accertamenti dal 2009 in avanti.

Peraltro, nella pratica, si rileva che, in simili situazioni, un tale comportamento è ritenuto assolutamente regolare da parte degli uffici i quali, anche di fronte alle rimostranze dei contribuenti, non intendono recedere dal loro comportamento e lasciando così la porta aperta a una quasi doppia imposizione, come si è visto in precedenza.

Inoltre, la questione potrebbe presentare ancora altri aspetti controversi ove si abbia riguardo al fatto che, a fronte di una spesa per investimenti sostenuta nel 2009, ad esempio di 100.000, il reddito dichiarato per lo stesso anno sia abbondantemente sufficiente a coprirli interamente.

In una simile situazione, allora, ove l'ufficio proceda ad accertamento sintetico per gli anni precedenti, la spesa del 2009 potrebbe rilevare nel seguente modo, pur risultando sufficientemente coperta dai redditi dello stesso 2009:

2005	2006	2007	2008	2009
20.000	20.000	20.000	20.000	0

Infine, va rilevato che gli inconvenienti riscontrati, per il momento, in relazione alla spesa per investimenti sostenuta nel 2009, potrebbero interessare anche i periodi di imposta successivi al 2009 e, precisamente, fino al 2012; infatti, una eventuale spesa per investimenti sostenuta nel 2012, ad esempio per 100.000, in ogni caso,

ove persistesse l'attuale orientamento degli uffici, inciderebbe per quota costante sull'anno 2008, ultimo per i quali si applica la precedente disciplina.

2008	2009	2010	2011	2012
20.000	0	0	0	0

E' quindi importante che, in presenza di tali inconvenienti, si affronti la questione della corretta applicazione delle due differenti discipline.

Ma, in mancanza di auspicabili ed immediate istruzioni da parte dell'Agenzia delle Entrate, è evidente che la questione della correttezza di simili accertamenti non può che essere attualmente rimessa alla valutazione dei giudici tributari ai quali sottoporre la questione della doppia tassazione che viene a crearsi per la mancanza di norme transitorie.

Infine, una simile questione può essere sollevata anche in relazione agli accertamenti notificati prima del 31 maggio 2010; tali accertamenti, infatti, ove tengano conto della quota costante della spesa per investimenti sostenuta nel 2009, risultano formalmente corretti in quanto rispettosi del precedente comma 5 dell'art. 38 del DPR n. 600/1973, in vigore fino al 30 maggio 2010, ma di fatto, a seguito delle modifiche, possono comportare gli stessi inconvenienti visti in precedenza.

Al riguardo, è allora sicuramente necessario proporre nuovi motivi di opposizione conseguenti alla modifica della disciplina applicabile ed alla mancanza di norme transitorie.

[Il nostro utilissimo software per calcolare il redditometro](#)
[Clicca qui per ulteriori informazioni](#)

Vito Dulcamare
5 Novembre 2010